

LX SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDI 30 NOVEMBRE 1949**Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 17,50.

PIRASTU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e sospensiva della proposta di legge: «Norme per la ripartizione dei prodotti nei contratti di colonia parziaria, mezzadria impropria e compartecipazione». (7).

PASOLINI, relatore di maggioranza, dichiara che la Commissione per l'agricoltura ha posto in rilievo alcune pregiudiziali di carattere giuridico, tra le quali quella già avanzata da Serra (sulla proposta di legge Masia) relativa alla competenza regionale in materia di contratti agrari, e quella concernente la opportunità di sospendere ogni provvedimento legislativo regionale in materia, in attesa della definitiva regolamentazione in campo nazionale.

La Commissione, inoltre, ha preso in considerazione il carattere di tutta la legislazione nazionale dal 1944 ad oggi, che è eccezionale, non nel senso giuridico del termine, ma nel senso storico, perchè, con tale legislazione, si è inteso regolare determinati rapporti che sorgevano e sorgono da situazioni contingenti. Le riforme totali dei patti agrari sono all'esame del Parlamento, per cui è sorta la convinzione che sia inutile legiferare in campo regionale, quando si sa che si stanno formulando riforme definitive in campo nazionale.

Non avendo i presentatori della proposta di legge in discussione proposto l'efficacia re-

troattiva, il provvedimento entrerebbe in vigore solo nel 1950; tanto vale quindi attendere le leggi nazionali che saranno emanate sulla materia. La maggioranza della Commissione è favorevole alla sospensiva della discussione della proposta di legge fino a che il Parlamento non si pronuncerà definitivamente sulla regolamentazione dei patti agrari; ricorda che anche il Virga sostiene l'opportunità, per la Regione, di astenersi dall'attuare nel proprio territorio profonde trasformazioni economico-sociali finchè il Parlamento non avrà deliberato le grandi riforme preannunziate dalla Costituzione.

DESSANAY interrompe l'oratore per osservare che lo stesso Virga riconosce alla Regione competenza in materia.

PASOLINI, relatore, replica che il problema più importante è quello della opportunità o meno di legiferare ora nella materia in esame. Poichè la proposta di legge in discussione non ha valore retroattivo, ma vuole incidere solo sui rapporti contrattuali che saranno posti in essere nel 1950, si può bene aspettare la emanazione delle nuove leggi nazionali. L'atto di sospensiva non solo non annulla la proposta Dessanay, ma la salva. Se il Parlamento nazionale non emanerà le leggi annunciate, il Consiglio regionale potrà sempre discutere ed approvare, se lo riterrà necessario detta proposta.

L'atto di sospensiva non è, pertanto, dettato da un atteggiamento conservatore. La relazione dei proponenti, con riferimento all'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sarde-

gna, vuole dare un carattere integrativo alla proposta, la quale però, all'articolo 1, contempla provvedimenti in contrasto con l'articolo 2 della legge Gullo. Esiste dunque un contrasto tra la premessa e la sostanza della legge. All'articolo 7, la proposta dice: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà nominata presso ciascuna Pretura una Commissione mandamentale arbitrale, al cui giudizio è deferita ogni decisione relativa ad eventuali controversie». Il Consiglio regionale deve però prima stabilire se ha competenza di creare organi giurisdizionali straordinari. Poichè, inoltre, all'articolo 10 è detto che tutte le spese per il funzionamento delle Commissioni arbitrali sono a carico dell'Assessorato dell'agricoltura, la proposta avrebbe dovuto essere sottoposta anche all'esame della Commissione alle finanze, la quale avrebbe certamente chiesto la sospensiva.

PRESIDENTE rileva che la Commissione non ha esaminato la proposta di legge Dessanay articolo per articolo e rileva inoltre l'assenza del relatore di minoranza Satta.

DESSANAY osserva che, dalle relazioni scritte e da quella orale di Pasolini, la proposta legge in discussione sembrerebbe frutto di un'astrazione dovuta alla fantasia dei proponenti. Astratta e formale è invece la relazione di Pasolini, il quale, con molti sofismi e con non pertinenti disquisizioni giuridiche, sminuisce la competenza del Consiglio regionale e non vuole andare incontro alle esigenze dei contadini sardi, le sole che hanno ispirato la proposta. Eppure nessuno dei consiglieri, e tanto meno Pasolini, ignorano il numero impressionante delle controversie, risolte e non risolte, nate dalla cattiva regolamentazione dei rapporti di mezzadria in Sardegna. Da tali controversie e dall'agitazione dei mezzadri del giugno e agosto dello scorso anno è nata l'esigenza della proposta di legge. Le leggi, che si modificano in seguito a turbamenti economico-sociali, sorgono dai fatti, dalla realtà economica e sociale.

L'oratore afferma che la proposta di legge non prevede una vera e propria riforma dei patti agrari. Dopo avere assistito, assieme agli altri proponenti, all'agitazione mezzadrile, ha studiato il problema ed ha raccolto le necessarie osservazioni. In Sardegna non esiste una legge mezzadrile: ci si basa su consuetudini, che sono tutte inique, e su convenzioni altret-

tanto inique; se infatti inique non fossero, non si verificherebbero le agitazioni mezzadrili lamentate.

L'esigenza che è alla base della proposta di legge non è sentita soltanto oggi; infatti, fin dal 1902 Sonnino e Salandra presentarono un provvedimento di legge per porre rimedio alla iniquità della ripartizione dei prodotti mezzadrili nell'Italia Meridionale e soprattutto in Sardegna.

La proposta di legge in esame lascia ancora vasto respiro alla legislazione nazionale, ma, nella sua modestia, rappresenta la soluzione del punto dolente del problema in quanto intende porre un freno alla maggiore iniquità delle leggi mezzadrili. In Sardegna, se si eccettuano Sanluri ed Arborea, non esiste la mezzadria classica, ma solo una mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione. E' necessario fare un confronto fra le quote del riparto dei prodotti stabilite dalla mezzadria classica e quelle stabilite dalla mezzadria impropria.

La mezzadria classica in Italia è migliorata in seguito al Lodo De Gasperi: il padrone deve offrire un podere (con casa colonica) di estensione sufficiente al lavoro della famiglia del mezzadro e, in più, deve dare un fondo sufficientemente produttivo per la famiglia colonica. Inoltre, il padrone deve contribuire con il cinquanta per cento alle spese colturali e alle scorte vive e morte, mentre nella ripartizione del prodotto ha diritto alla quota del 47 per cento, meno il 4 per cento accantonato per opere di miglioria; la parte del prodotto spettante effettivamente al proprietario è quindi del 43 per cento.

L'oratore passa ad esaminare gli istituti della compartecipazione, della colonia parziaria e della mezzadria impropria in Sardegna. Dall'esame dei contratti raccolti nell'archivio Scialoja, risulta che in Sardegna il padrone non offre un podere, ma un nudo fondo, il quale non è sufficiente per assorbire tutto il lavoro della famiglia colonica, nè ha capacità produttiva bastante. Nella compartecipazione generale sono a carico del colono tutte le spese colturali ed il lavoro; rivece dal padrone il seme per la semina. Grande è la differenza tra gli apporti della mezzadria classica e quelli della mezzadria impropria.

Nella colonia impropria si distribuisce a metà il prodotto, tanto è vero che in Sardegna viene chiamata «a mes'a pari». Esiste dun-

que una situazione veramente iniqua in senso assoluto e relativo.

Gli pare quindi inopportuno trastullarsi con argomenti di natura puramente giuridica. La Commissione all'agricoltura segue un metodo stranissimo, che è stato adottato per la prima volta nell'esame della proposta Masia. Il Presidente della Commissione, Medda, anziché procedere nell'esame, si è subito dichiarato favorevole alla pregiudiziale. Si tratta di un metodo pericoloso, utile solo per raggiungere determinati fini. La maggioranza della Commissione ha votato favorevolmente per la pregiudiziale, perchè ritiene sufficiente la legge nazionale. Eppure proprio Medda sostenne, a proposito della proposta di legge Masia, ed in sede di Commissione arbitrale, la tesi che la legislazione nazionale non può regolare in Sardegna i rapporti mezzadrili.

E' giustificato, pertanto, il dubbio, il sospetto che la maggioranza non intenda accogliere nessuna proposta proveniente dalla minoranza di sinistra. Pasolini ha suggerito al Consiglio regionale di accogliere la proposta di legge in discussione con lo stesso metodo col quale è stata accolta quella Masia: ciò è contrario ai principi democratici e autonomistici. C'è inoltre da tener presente che i primi articoli del provvedimento Segni-Grassi non possono essere accettati in Sardegna così come sono stati modificati. Può anche verificarsi il caso che la legislazione nazionale annunciata non venga promulgata in tempo utile. L'autonomia non è attesismo, ma attività da contrapporre alla inattività dello Stato.

L'oratore prosegue dichiarando che non aveva previsto di dover parlare nella presente seduta su questa materia, ma di aver — comunque — consultato il Carrara ed il Bassanelli per la ricerca delle fonti nazionali e legislative relative alla materia in discussione. E' necessario eliminare consuetudini ed usi iniqui. La Sardegna, per la sua immaturità nel campo associativo, non può vantare una tradizione di contratti collettivi. Rimangono solo le pochissime norme cogenti del codice civile, le quali però non servono a regolare compiutamente la materia che si discute, perchè in genere rinviano a consuetudini, usi locali e leggi speciali.

Il decreto Gullo del 19 ottobre 1944, numero 311 è l'unico tentativo che tenda a regolare le questioni della mezzadria, ma esso, pur risolvendo la questione fondamentale, dà a-

dito a molte controversie per i casi particolari. La proposta di legge in discussione fissa in quattro quinti la quota del prodotto che deve restare al mezzadro, qualora il fondo concessogli debba essere considerato nudo terreno, ed in tre quinti quando il concedente partecipa alle spese colturali in ragione della metà. Inoltre, detta proposta considera ogni eccedenza delle spese, sia da parte del concedente che del concessionario, come anticipi da parte del colono o da parte del proprietario, sempre però nell'ambito di uno dei due casi fondamentali fissati. Questa voce degli anticipi modifica il decreto Gullo, ma non è contro di esso, ed è difficile che si possano creare delle controversie con una formula così precisa.

Il Consiglio regionale può, se lo ritiene necessario modificare la proposta in sede di discussione degli articoli. La sola obiezione che si possa fare è che può darsi che esistano terreni che abbiano una grande capacità produttiva e, siccome la proposta di legge non contempla questo caso, si può sottoporre all'esame della Commissione all'agricoltura tale lacuna; ma non si deve assolutamente insabbiare detta proposta in sede di discussione generale. Si tratta di venire incontro a 20.000 e più mezzadri impropri, che tale è risultato il loro numero dal censimento del 1936, ed al quale bisogna aggiungere i compartecipanti, i casi di terzeria, quarteria, eccetera. L'approvazione della proposta di legge rappresenterà un non rilevante passo in avanti, che però, il Consiglio regionale deve compiere per dimostrare che conosce la situazione sarda e le sofferenze dei lavoratori sardi. L'approvazione della proposta di legge, nata dalle profonde esigenze dei mezzadri e dei coltivatori diretti, può servire ad eliminare una delle tante cause di turbamento sociale nelle campagne, perchè i contadini si muovono spinti non dagli agitatori, ma solo dalle proprie esigenze.

L'autonomia non è sorta per le vane discussioni. All'oratore sembra che nel Consiglio regionale si vada adottando lo strano sistema di porre in non cale le proposte della minoranza mediante pretesti puramente formali, ordini del giorno, pregiudiziali, eccetera.

Anche nelle campagne sarde però i contadini hanno capito che è vano l'attendere qualcosa dalla benevolenza delle classi padronali e che ciò che si vuole conquistare si può con-

quistare solo con la lotta. Non credono più ai cosiddetti legislatori.

L'oratore conclude invitando il Consiglio ad approvare la proposta di legge per evitare che siano estesi alla Sardegna quei turbamenti che già esistono nell'Italia meridionale.

MEDDA, *Presidente della quarta Commissione*, dichiara di voler rettificare qualche inesattezza di Dessanay. Il confronto tra mezzadria classica e mezzadria impropria deve essere fatto tenendo presente che la prima si attua per le colture intensive, mentre la seconda riguarda quelle estensive. Nelle stesse zone, infatti, sono previsti diversi compensi orari ai coloni ed ai braccianti. Afferma di non avere mai sostenuto che la legge Gullo non possa avere applicazione in Sardegna, ma di aver sempre sostenuto che in Sardegna non esiste il caso della richiesta del 50 per cento del prodotto contro la concessione del solo terreno.

Sostiene che le condizioni previste dagli usi locali sono sempre migliori di quelle previste dalla proposta di legge in discussione; dall'approvazione della quale potrebbe derivare alla Sardegna un danno economico. Sostiene che il decreto legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 311 disciplina sufficientemente la materia.

ZUCCA è del parere che la richiesta di sospensiva della proposta di legge sia un atto di conservatorismo e vede nelle continue richieste e approvazioni di sospensiva solo un gioco tattico della maggioranza. Pasolini afferma che la legge Gullo è stata emanata per una situazione contingente, ma non tiene conto del perdurare di tale situazione. La proposta di legge in discussione tende a risolvere uno dei maggiori problemi della Sardegna; essa fissa dei casi base in modo che il mezzadro possa rifarsi ad uno di essi.

Satta, relatore di minoranza, riconosce che tutte le leggi nazionali concernenti tale settore devono essere adattate alla particolare situazione dell'Isola. I mezzadri che in Sardegna hanno avuto il coraggio di dividere il prodotto dando solo il 40 per cento al proprietario, hanno visto riconosciuto questo loro diritto; ma la maggior parte dei mezzadri ha diviso il prodotto a metà con il proprietario del fondo. La maggioranza non vuole tener conto delle iniziative dell'opposizione, che, con la presentazione della proposta di legge,

dimostra di non tendere a perturbare l'ordine sociale: i perturbatori, forse inconsapevoli, dell'ordine sociale, sono proprio i consiglieri della maggioranza che non intendono venire incontro alle esigenze dei lavoratori.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura della proposta di sospensiva Corrias Alfredo - Serra - Pasolini - Pernis - Medda:

«A chiusura della discussione generale della proposta di legge presentata dal consigliere onorevole Dessanay e da altri, dal titolo: "Norme per la ripartizione dei prodotti nei contratti di colonia parziaria, mezzadria impropria e compartecipazione", i sottoscritti presentano l'unito ordine del giorno e chiedono la sospensiva».

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno Corrias Alfredo - Serra - Pasolini - Pernis - Medda:

«Il Consiglio regionale, presa in esame la proposta di legge Dessanay ed altri dal titolo: "Norme per la ripartizione dei prodotti nei contratti di colonia parziaria, mezzadria impropria e compartecipazione", ritenuto che, secondo le intenzioni manifestate dagli stessi proponenti nella relazione che accompagna lo schema di progetto legislativo: a) questa non si propone di regolare in modo definitivo la materia, ma di disciplinare la ripartizione dei prodotti in alcuni contratti agrari, in attesa di una definitiva regolamentazione di tutti i contratti agrari; b) le norme proposte si fanno derivare dalla facoltà della Regione di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione a termine dell'articolo 5 dello Statuto speciale; c) le norme stesse dovrebbero servire di attuazione a quelle del D. L. L. 19-10-1944; considerato: 1) che (a prescindere da qualsiasi valutazione sulla portata esclusivamente regolamentare delle norme proposte e sulla ortodossia giuridica di una parte delle stesse) queste, se approvate e promulgate, non potrebbero trovare applicazione se non in occasione del raccolto del prossimo anno 1950 per la quasi totalità dei prodotti, e che occorre un esame più approfondito della materia, con particolare riguardo alle molteplici consuetudini delle diverse zone dell'Isola; 2) che, comunque, si tratterebbe di regolamentare, in via provvisoria, una legge di carattere eccezionale, suggerita da ragioni di natura contingente, proprio nel momen-

to in cui i rapporti, ai quali questa legge si riferisce, sono in corso di discussione e stanno per essere definiti in campo nazionale in un provvedimento legislativo di più ampia e duratura portata, che troverà sicura applicazione in occasione della ripartizione della quasi totalità dei prodotti del prossimo raccolto; proprio in quel momento dovrebbero essere applicate le norme proposte; 3) che in vista di ciò appare evidente l'opportunità di provvedere all'emanazione di norme di integrazione e di attuazione, non di una legge eccezionale che sta per morire e che non avrà più la possibilità di essere applicata, ma della legge che sta per nascere nella quale i contratti agrari saranno definitivamente regolati; 4) che a parte i motivi di sostanza che precedono, vi sono motivi procedurali che precludono il passaggio alla discussione degli articoli, quali il mancato esame del merito da parte della competente Commissione permanente all'agricoltura, e l'inosservanza dell'obbligo di chiedere il parere della Commissione finanza e tesoro, stabilito dall'articolo 32 del regolamento del Consiglio; delibera di rinviare la discussione della proposta di legge come sopra proposto, dà mandato al Presidente del Consiglio di ritrasmettere detta proposta alla competente Commissione per gli adempimenti richiamati nella precedente parte motiva, non appena verrà promulgata la legge nazionale sulla riforma dei contratti agrari».

CORRIAS ALFREDO dichiara che l'ordine del giorno è formulato in modo tale da non esigere, quasi, una illustrazione. Si duole che le sinistre attribuiscono ingiustamente alla maggioranza la volontà di non tener conto delle proposte presentate dalla minoranza di sinistra.

La sospensiva non porta alla eliminazione della proposta. Dichiara di assumere l'impegno morale, di fronte a tutti, di ritornare sulla proposta di legge in esame, se sarà il caso, per integrare nuove leggi che verranno emanate dallo Stato. Assicura inoltre che l'apporto della minoranza sarà sempre ritenuto prezioso. Il conservatorismo del quale si vuole accusare la maggioranza, consisterebbe, d'altro canto, proprio nel voler lasciare immutata una legge che reca la firma del Ministro Gullo e che, per quanto riguarda i contratti mezzadrili, è stata applicata in Sardegna.

L'oratore conclude esortando l'opposizione ad evitare polemiche astiose e ad acco-

gliere la proposta di sospensiva, perchè si possa legiferare con la dovuta serietà e preparazione, ed a riconoscere che, a priori, non si possono dichiarare inaccettabili i primi articoli che si conoscono delle annunciate norme nazionali, anche perchè il Consiglio dovrà sempre tener presente l'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna.

SOTGIU GIROLAMO chiede che si sospenda la seduta per tentare di raggiungere un accordo tra i vari Gruppi.

PRESIDENTE sospende la discussione.

Ordine del giorno Pazzaglia per la concessione della medaglia d'oro al valor militare alla città di Cagliari.

« Il Consiglio regionale della Sardegna, presa conoscenza della richiesta indirizzata al Presidente della Repubblica dalla locale sezione del Nastro Azzurro, tendente ad ottenere la concessione *motu proprio* della massima onorificenza al valor militare per la città di Cagliari, martoriata dai bombardamenti aerei durante l'ultima guerra, esprime la propria adesione all'iniziativa e fa voti perchè la richiesta venga accolta; dà mandato al Presidente della Regione perchè si faccia interprete presso il Presidente della Repubblica dei sentimenti del popolo sardo ».

(L'ordine del giorno è approvato per acclamazione).

PRESIDENTE sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20, viene ripresa alle ore 21).

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura dell'emendamento Masia all'ordine del giorno Corrias Alfredo ed altri:

« Sopprimere il secondo e il terzo punto ».

MASIA afferma che il Consiglio regionale non è tenuto ad attendere la legislazione nazionale.

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura dell'ordine del giorno Sotgiu Girolamo-Zucca:

« Il Consiglio regionale, presa in esame la proposta di legge n. 7, considerato che la Commissione all'agricoltura non ha provve-

duto, come previsto dal regolamento del Consiglio, all'esame analitico della proposta di legge in oggetto; considerato inoltre che la stessa proposta di legge non è stata inviata alla Commissione alle finanze per il competente parere; dà mandato all'Ufficio di Presidenza di ritrasmettere la proposta di legge alle competenti Commissioni per l'esame regolamentare da effettuarsi con procedura d'urgenza».

SOTGIU GIROLAMO si richiama agli articoli 31 e 32 del regolamento del Consiglio e rileva che la proposta di legge Dessanay non è stata esaminata dalla Commissione all'agricoltura articolo per articolo, e che, inoltre, non è stata esaminata dalla Commissione alle finanze, la quale avrebbe dovuto esprimere il proprio parere dato che essa proposta all'articolo 10 prevede delle spese. Esorta all'osservanza del regolamento, che non deve essere violato proprio da coloro che lo hanno formulato.

Ritiene che l'ordine del giorno da lui presentato non pregiudichi nulla e possa essere accettato anche dalla maggioranza. Tutti i concetti ed i suggerimenti contenuti nell'ordine del giorno Corrias Alfredo-Masia possono essere sviluppati in seno alle Commissioni.

E' stato affacciato il sospetto che la maggioranza non voglia agire per la rinascita della Sardegna; perchè questo dubbio non abbia ragione di sussistere, non bisogna conservare la pregiudiziale Pasolini, affinché quanto viene affermato solennemente da Corrias Alfredo non risulti minimamente inficiato.

CORRIAS ALFREDO ribadisce che il sospetto di Sotgiu Girolamo non ha nessuna ragione di sussistere, se si considera, ad esempio, che maggioranza e minoranza, unanimemente, hanno approvato le leggi regionali numero 3 e 4. La discussione odierna si sarebbe dovuta svolgere sulla relazione di maggioranza e concludere nei termini della relazione stessa.

CRESPPELLANI, *Presidente della Giunta*, dichiara che la Giunta accetta l'ordine del giorno Corrias Alfredo con l'emendamento Masia, se con esso si vuole affermare un principio di competenza.

Osserva che tutti sono d'accordo nel ritenere che il Consiglio ha competenza di legiferare in materia di patti agrari; vi sono però i limiti posti dall'articolo 3 dello Sta-

tuto speciale per la Sardegna ed inoltre è necessario restare nell'ambito del codice civile, che si ispira ad un criterio liberista. Dopo gli eventi bellici, lo Stato è intervenuto con leggi vincolative, ma di carattere temporaneo e contingente. Oggi il legislatore ha visto la necessità di intervenire in questa materia in modo definitivo togliendo parte dell'autonomia ai privati. Una regolamentazione definitiva è da preferire. Il Consiglio deve fare opera di giustizia reale; perciò le proposte di legge che vengono presentate, non solo devono essere discusse esaurientemente dalle Commissioni, ma anche da tutte le associazioni interessate, che potranno fornire elementi preziosi per lo studio dei problemi.

MELIS dichiara che il Gruppo sardista voterà a favore dell'ordine del giorno Corrias Alfredo-Masia purchè la discussione della proposta di legge avvenga al Consiglio regionale in tempo utile per la ripartizione dei prodotti dell'annata agraria 1949-50.

PRESIDENTE comunica che è stata presentata sui due ordini del giorno una richiesta di votazione per appello nominale dai consiglieri Sotgiu Girolamo - Bussalay - Borghe-ro - Morgana - Sanna - Tocco - Asquer e Zucca.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale sull'ordine del giorno Corrias Alfredo - Serra - Pasolini - Pernis - Medda con l'emendamento Masia. Spiega il significato del *si* e del *no*.

PIRASTU, *Segretario*, procede all'appello.

(*Rispondono sì:* Amicarelli - Azzena - Brotzu - Castaldi - Casu - Cerioni - Corda - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Covacovich - Crespellani - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Masia - Medda - Melis - Muretti - Pasolini - Pernis - Pilo Flores - Sechi Eufemia - Serra - Stangoni - Stara.

Rispondono no: Asquer - Borghero - Bussalay - Dessanay - Lay - Ledda - Pirastu - Sanna - Sotgiu Girolamo - Tocco - Zucca.

Si astengono: Presidente Contu - Pazzaglia).

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	40
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	27
contrari	11
astenuti	2

(Il Consiglio approva).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale sull'ordine del giorno Sotgiu Girolamo-Zucca. Spiega il significato del sì e del no.

PIRASTU, Segretario, procede all'appello.

(Rispondono sì: Asquer - Borghero - Bussalaya - Dessanay - Lay - Pirastu - Sanna - Sotgiu Girolamo - Tocco - Zucca.

Rispondono no: Amicarelli - Azzena - Brotzu - Castaldi - Casu - Cerioni - Corda - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Covacivich - Crespellani - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Masia - Medda - Melis - Meloni - Muretti - Pasolini - Pernis - Pilo Flores - Sechi Eufemia - Serra - Stangoni - Stara.

Si astengono: Presidente Contu - Pazzaglia).

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	40
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	10
contrari	28
astenuti	2

(Il Consiglio non approva).

La seduta è tolta alle ore 21,45.